



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco

del Comune di

MEGLIADINO SAN VITALE (PD)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

del Comune di

MEGLIADINO SAN VITALE (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 299/2019/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 299/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018);

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatte dall'Organo di revisione del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di Revisione del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD);

VISTE la nota dell'Ente prot. n. 1945 del 19 marzo 2019, pervenuta con posta elettronica ordinaria in data 4 aprile 2019, acquisita al prot. C.d.c. n. 3036 del 5 aprile 2019;

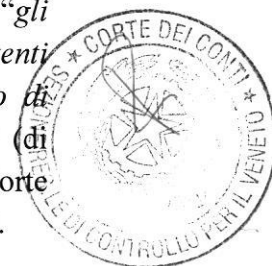
VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,*



anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

L’esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

In ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell’Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell’adozione “*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*” (Corte costituzionale 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell’Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando all’esame effettuato sulla relazione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall’Organo di revisione, in riferimento al conto consuntivo 2016, del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD), la Sezione deve richiamare l’attenzione dell’Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

1. Sulla base delle risultanze del questionario emerge una discrepanza pari ad € 720,46, tra gli accertamenti del titolo IX dell’entrata, ammontanti a complessivi € 118.448,34,

rispetto agli impegni del titolo VII della spesa, ammontanti a complessivi € 119.168,80, relativamente ai *“Servizi conto terzi e partite di giro”*.

L'Amministrazione comunale precisava nella nota citata in premessa che la differenza è scaturita da un errore in fase di caricamento di un mandato relativo alla *“regolarizzazione di un provvisorio di spesa legato alle competenze stipendiali del personale dipendente”* che invece sarebbe dovuto confluire in un altro capitolo di spesa. Altresì, l'ente specificava che *“Purtroppo non è stato possibile procedere con lo storno /modifica del mandato entro il 31.12.2016 poiché l'anomalia è emersa in fase di rendiconto di esercizio quando le scritture del conto del tesoriere erano già chiuse in stato definitivo e quindi non permettevano modifiche. Si ritiene comunque di poter affermare che trattasi di mero errore materiale che non ha avuto nessun impatto negativo né in relazione al mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente né tantomeno sul risultato finale di gestione”*.

2. Il fondo crediti dubbia esigibilità (brev. FCDE) ammonta al 31/12/2016 ad € 412,18 a fronte di residui attivi complessivi dei titoli I e III dell'entrata pari ad € 23.623,69. Nella relazione dell'Organo di revisione allegata alla proposta di deliberazione rendiconto 2016 viene precisato che *“L'importo così accantonato risulta esser congruo a quello richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 secondo il metodo ordinario modo “B” sull'ammontare dei residui accertati a consuntivo del 2016.”* Altresì, l'Amministrazione comunale ha specificato che l'ammontare del FCDE scaturisce dal *“calcolo automatizzato estratto dalla nostra procedura di contabilità effettuato secondo le prescrizioni della vigente normativa”*.

Sulla base di quanto precisato nelle annotazioni del punto 1.6.2 – Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate *“l'attività di accertamento relativa al recupero dell'evasione tributaria e del servizio di polizia locale con i relativi proventi per le sanzioni derivanti dalle entrate per violazioni cds vengono gestite direttamente nel bilancio dell'unione dei comuni Megliadina alla quale l'ente ha trasferito le funzioni”*.

Secondo le informazioni già prodotte dall'Amministrazione comunale in sede di nota di risposta all'istruttoria sul questionario rendiconto 2015, l'unica posta di bilancio ritenuta potenzialmente a rischio di riscossione si riferisce agli affitti beni vallivi, importi che solitamente vengono riscossi nel corso dell'esercizio successivo. Per quanto, invece, riguarda il recupero evasione tributaria non sembrerebbero presenti residui in quanto l'attività di accertamento e controllo era gestita dall'Unione dei comuni Megliadina la quale provvedeva ad incassare direttamente i ricavi e *“le Amministrazioni e i comuni aderenti all'Unione hanno deciso che i proventi dell'attività di accertamento fatta dall'Unione per conto dei comuni aderenti rimanesse nel bilancio dell'Unione al fine di ridurre la quota di trasferimento annuale dovuta dai comuni associati e di conseguenza a decorrere dal 2015 il FCDE per tale entrata veniva gestito nel bilancio dell'Unione stessa.”*.

Negli esercizi successivi si osserva che il FCDE presenterebbe una consistenza finale al 31/12 rispettivamente di € 11.442,46 per l'anno 2017 e di € 73.399,90 per il 2018.

Il comune di Megliadino San Vitale, infatti aderisce, anche per il 2016, all'Unione dei



comuni Megliadina, e vi aderirà sino al dicembre 2017, solamente nell'esercizio 2018 l'Ente riprenderà la gestione di tale entrate. La Sezione si riserva di verificare, negli esercizi successivi all'uscita dall'Unione predetta, l'andamento di tali entrate e del relativo fondo (FCDE).

3. Il risultato di amministrazione 2016 è pari ad € 84.548,31 e presenta oltre all'accantonamento FCDE descritto al punto precedente, un accantonamento per indennità di fine mandato sindaco per € 2.405,00 e una parte disponibile per € 81.731,13.

Dalle su esposte risultanze si osserva che nessun accantonamento al fondo per le perdite degli organismi partecipati considerata la partecipazione diretta del Comune al Consorzio Padova Sud (CPS) con la quota del 0,7452%, risulta effettuato per le passività potenziali che potrebbero derivare dalle già note vicende che hanno coinvolto il Consorzio predetto.

L'Amministrazione comunale ha precisato che *“l'Ente fino al 28/07/2018 non era in possesso di alcuna documentazione o atto che potesse mettere in discussione l'equilibrio economico finanziario della società partecipata ed indirettamente anche quelle dell'Ente. I primi dati ufficiali pervenuti all'Ente risalgono al 28/07/2018 quando il Consorzio invitava le Amministrazioni degli Enti partecipati all'assemblea per l'approvazione del rendiconto delle annualità 2016 e 2017 allegando copia dei bilanci di esercizio e delle relazioni del collegio di revisione della società. E' solo in questo momento che l'Ente ha appreso l'ufficialità delle criticità evidenziate nella relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2017 dichiarate dal collegio di revisione del Consorzio, il quale evidenziava una situazione di difficoltà finanziaria riconducibile principalmente alla svalutazione di costi sospesi (21.363.751), a perdite delle partecipate dirette (Padova Tre Srl) che hanno determinato un deterioramento del Patrimonio Netto al 31.12.2017 per -€ 23.995,638. Contestualmente si informava i soci che il Consorzio avrebbe condotto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis con l'intenzione di risanare la propria esposizione debitoria e garantire la continuità aziendale fino al termine della Concessione. Successivamente con recente nota del 14/03/2019 a firma del presidente Alessandro Baldin il Consorzio Padova Sud (quota di partecipazione detenuta pari al 0,7452%) ha comunicato che in data 13/03/2019 presso il Notaio Gottardo in Padova è stato sottoscritto l'accordo ex art 182 bis Legge Fallimentare con creditori, il piano di ristrutturazione e la trascrizione con la Curatela del Fallimento di Padova TRE Sri attestando che l'operazione si è conclusa senza porre a carico delle Pubbliche Amministrazioni partecipate alcun onere. L'Ente negli esercizi 2017 e 2018 ha provveduto prudenzialmente all'accantonamento di parte dell'Avanzo di Amministrazione a titolo di fondo rischi e perdite future, (pur non conoscendo l'eventuale quota di perdita potenziale) tuttavia, alla luce delle ultime comunicazioni pervenute dal CPS non sussiste più alcun motivo per procedere con la creazione o conservazione di somme per potenziali perdite.”*

La Sezione ha appurato successivamente che il tribunale di Rovigo, con decreto del 24/06/2019 (depositato in data 27/06/2019), ha rigettato il ricorso depositato il 26/03/2019, dal Consorzio Padova Sud (brev. CPS) per l'omologazione dell'Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. Pertanto, ad oggi la Sezione non può, infatti, esimersi dall'osservare che l'equilibrio di bilancio potrebbe risultare vulnerato dal comportamento del Comune che ha ommesso un fondamentale adempimento quale

l'istituzione del fondo rischi.

Pur prendendo atto degli accantonamenti effettuati nel biennio successivo riferibili al CPS ammontanti rispettivamente ad € 3.547,74 per il 2017 e di € 3.000,00 per il 2018, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del predetto fondo cautelativo alla luce della situazione in cui versa il Consorzio già menzionato e qui sotto riportata.

Da esposti pervenuti a questa Sezione emerge un accordo di accollo, del 29/07/2015, data di approvazione del bilancio di esercizio del Consorzio, consistita nella cessione, da parte della società Padova Tre s.r.l. (partecipata al 100% dal Consorzio e affidataria, al tempo, del servizio di raccolta rifiuti) al Consorzio (controllore, quindi, della sua controllata), di crediti insoluti della prima per euro 9.748.147,23 e nella contestuale assunzione, da parte del Consorzio, di debiti della società per lo stesso importo, relativi alla gestione fino al 31/12/2014, per i quali erano stati già concordati appositi piani di rientro con le ditte creditrici. Se alle passività potenziali già menzionate si aggiungono altri 21.912.227,00 di euro di costi sospesi (iscritti nel bilancio del 2014 del Consorzio) ne deriva una passività potenziale complessiva (non compensata da adeguati fondi svalutazione crediti e fondi spese e rischi futuri nel bilancio del Consorzio) pari a -31.660.374,23 di euro. Di fronte alle cifre sopra riportate risulta di palmare evidenza la necessità di costituire un congruo accantonamento per fronteggiare le potenziali passività su esposte, divenute effettive con l'approvazione, in data 10/08/2018, del bilancio 2016 del CPS con una perdita di € 23.530.775,00.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che all'operazione in questione si era interessata la Guardia di finanza e che era in atto un'indagine della Procura della Repubblica di Rovigo. Vi è da dire che la controllata è nel frattempo fallita (con sentenza del Tribunale di Rovigo del 3/10/2017) e per una serie di fatti ritenuti penalmente rilevanti la Procura del Tribunale di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio dei presunti responsabili (amministratori e revisori dei due organismi interessati).

In merito alle vicende del CPS, questa Sezione rileva, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi) impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente socio, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche). Questa Sezione ricorda che la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), già vigente al momento della realizzazione



dell'operazione di accollo, prevede specifiche misure dirette a responsabilizzare gli enti territoriali, attraverso l'accantonamento di risorse destinate a garantire gli enti medesimi dalle perdite degli organismi da essi partecipati (art. 1, c. 551 e 552 e poi art. 21 del D.lgs. n. 175/2016) e sottolinea l'importanza di preservare gli equilibri di bilancio anche con riferimento alle vicende economico-finanziarie di tali organismi. La ratio delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di prudenza (par. n. 9 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011).

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD):

1. rileva la discrepanza tra accertamenti del titolo IX e gli impegni del titolo VII afferenti ai servizi conto terzi e le partite di giro;
2. raccomanda, per gli esercizi futuri, un attento monitoraggio dei crediti di dubbia e difficile esazione ai fini della quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità, in particolare degli esercizi successivi all'uscita dell'Ente dall'Unione dei comuni di Megliadina;
3. rileva il mancato accantonamento al fondo perdite degli organismi partecipati (considerata la partecipazione diretta, con la quota del 0,7452%, al Consorzio Padova Sud, il quale presenta le note passività potenziali);
4. raccomanda, nel complesso, una particolare attenzione nel monitoraggio di quanto precedentemente gestito dall'Unione dei comuni di Megliadina.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il - 9 OTT. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Letizia Rossini

